

Alla cortese attenzione di tutte le Imprese Consorziato – loro sedi

### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria del Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio CIAL

è convocata

presso l'Hotel NH Collection Milano President in Largo Augusto a Milano, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 06:00 ed occorrendo in seconda convocazione per il **9 maggio 2025 alle ore 11:00** per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione dei voti spettanti a ciascun consorziato sulla base delle rispettive quote di partecipazione al Consorzio attribuite, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento consortile.
- 2) Esame del Bilancio al 31.12.2024: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione degli Amministratori sulla gestione e Programma Specifico di Prevenzione 2025÷2027 nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.
- 3) Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 9 e 12 dello Statuto e dell'art. 13 del Regolamento consortili;
- 4) Determinazione dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai componenti del Consiglio di amministrazione nonché l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica per il Presidente ed il Vicepresidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
- 5) Nomina del Collegio sindacale ed elezione del suo Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
- 6) Determinazione dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

#### A tal fine si comunica che:

Per quanto concerne le delibere all'ordine del giorno di cui ai punti 1) e 2) si segnala che, la documentazione sarà depositata presso la sede del Consorzio a partire dal 29 aprile 2025 a disposizione dei Consorziati che potranno prendere visione della documentazione previa richiesta a mezzo PEC.

Per quanto riguarda la delibera di cui al punto 3) e 5), i Sig.ri Consorziati sono invitati a far pervenire eventuali proposte di candidature in conformità alle norme di cui agli artt. 9, 12 e 15 dello Statuto ed agli artt. 13 e 16 del Regolamento (accludiamo alla presente copia delle norme citate).

Le candidature devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata [consorzio@pec.cial.it](mailto:consorzio@pec.cial.it) o per raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede legale di CIAL.

Sulla base delle indicazioni pervenute, il Presidente provvederà alla formazione delle liste dei candidati da sottoporre al voto dei consorziati.


\*\*\*

**Ritenendo verosimile che l'Assemblea si riunisca in seconda convocazione, le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 10:30 e termineranno all'ora di convocazione.**

L'assemblea è aperta a tutti i consorziati iscritti ed ammessi, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2025.

Nel caso foste impossibilitati ad intervenire nella persona del vostro Legale Rappresentante, Vi preghiamo di **inviarci la delega di partecipazione** utilizzando l'apposito **modulo allegato**, sempre a mezzo PEC o per raccomandata.

Il Presidente  
Dr. Carmine Rea



Milano, 14 aprile 2025



via Pompeo Litta, 5  
20122 Milano, Italia  
[www.cial.it](http://www.cial.it)

tel. +39 0254029.1  
fax +39 0254123396  
[consorzio@cial.it](mailto:consorzio@cial.it)

codice fiscale, partita IVA  
e reg. imprese 12285760158  
REA 1543379/ Milano

## TITOLO II ORGANI

**Art. 8**  
**Organi del Consorzio**

Sono organi del Consorzio:

- (a) l'Assemblea;
- (b) il Consiglio di amministrazione;
- (c) il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente;
- (d) il Collegio sindacale;
- (e) il Direttore Generale.

**Art. 9**  
**Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria**

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti al precedente art. 7.

2. L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione;
- b) elegge due componenti effettivi e un supplente del Collegio sindacale e, fra i componenti effettivi eletti, il Presidente del Collegio sindacale;
- c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o ad una società di revisione, ai sensi del successivo art. 16;
- d) approva il bilancio consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 5;
- e) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
- f) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio;
- g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente ed al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dell'eventuale Comitato esecutivo;
- h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
- i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera a), per il perseguimento delle finalità statutarie;
- j) approva la relazione sulla gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di imballaggi, e il programma specifico di prevenzione e gestione, di cui all'art. 3, comma 11;
- k) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati al precedente art. 6.

**Art. 12****Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di 10 componenti. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea, in rappresentanza dei consorziati nell'ordine:

- a) 3 componenti in rappresentanza della categoria Produttori;
- b) 3 componenti in rappresentanza della categoria Trasformatori;
- c) 1 componente in rappresentanza della categoria Utilizzatori;
- d) 3 componenti in rappresentanza della categoria Recuperatori e Riciclatori;  
di cui:
  - d.1) almeno 1 componente in rappresentanza della sottocategoria Recuperatori;
  - d.2) almeno 1 componente in rappresentanza della sottocategoria Riciclatori.

2. Nella categoria b) i componenti dovranno essere espressione di aziende produttrici di almeno due tipologie di imballaggio differenti.

3. In caso di partecipazione al consorzio anche dei Recuperatori e Riciclatori, previo accordo con gli altri consorziati, dovrà essere garantita l'eguaglianza del numero dei consiglieri in rappresentanza della categoria Recuperatori e Riciclatori con quella della categoria Produttori. Al fine di garantire detta uguaglianza l'ultimo componente della categoria d) viene attribuito alla sottocategoria avente il maggior numero di imprese aderenti al Consorzio.

4. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

5. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito anche con un numero di componenti inferiore a 10 purché risultino eletti i consiglieri in rappresentanza delle categorie dei Produttori, dei Trasformatori anche se le categorie degli Utilizzatori e dei Recuperatori e Riciclatori, non eleggessero per qualsiasi motivo i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione;

6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il Direttore Generale del Consorzio.

7. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:



- a. nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente;
- b. salvo quanto previsto all'art. 14, comma 3, determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore Generale;
- c. convoca l'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
- d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
- e. definisce la ripartizione delle quote Assembleari in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;
- f. redige il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso al Conai;
- g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615 bis codice civile;
- h. approva il bilancio preventivo annuale e triennale entro il 30 settembre. Il bilancio preventivo annuale deve essere trasmesso al Conai, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
- i. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera a), a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone e approva la documentazione da fornire al Conai, di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale Conai di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- j. predispone il piano specifico di prevenzione e di gestione previsto al precedente art. 3, comma 11, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- k. adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- l. adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;
- m. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale ed interregionale del Consorzio nonché sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6;
- n. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;
- o. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;
- p. nomina e revoca il Direttore Generale del Consorzio stabilendone il compenso;
- q. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;
- r. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata al Conai;
- s. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;
- t. autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
- u. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;
- v. delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il Conai, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- w. delibera sull'esclusione dei consorziati;
- x. approva il testo dell'allegato tecnico relativo agli imballaggi e rifiuti di imballaggio in alluminio dell'accordo di programma quadro stipulato dal Conai con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con i soggetti o forme associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- y. approva il testo della convenzione da stipularsi con il Conai per l'attribuzione del contributo ambientale, quale prevista dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- z. propone all'Assemblea straordinaria le modifiche dello statuto.

8. Il Consiglio di amministrazione può:

- avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati;
- costituire uno o più comitati consultivi, cui possono partecipare le imprese consorziate;
- nominare un Comitato esecutivo, determinando il numero dei suoi componenti, la composizione dello stesso, le relative funzioni e i poteri eventualmente delegati.

9. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al Vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vicepresidente o al Direttore Generale, specifici incarichi.

10. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio né gli altri adempimenti indicati al comma 7 alla lettera f.

11. Delibera circa la composizione e i criteri di funzionamento dell'Organo di Vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

[...]

CiAl

[...]

## **Art. 15** **Collegio sindacale**

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tra i dipendenti dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori legali. Fino a quando non sono stati designati da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy i componenti di loro pertinenza, il collegio sindacale si considera comunque validamente costituito dai componenti eletti dall'Assemblea.

2. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'Assemblea successiva.

4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'Assemblea che lo esercita per giusta causa.

5. Il Collegio sindacale:

- a. controlla la gestione del Consorzio;
- b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento ed esercita tutte le funzioni che gli spettano ai sensi del Codice Civile;
- c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo;
- d. riferisce all'Assemblea, con apposita relazione, circa il bilancio preventivo annuale e triennale.

6. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera g).

8. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza analogamente a quanto previsto in proposito al precedente art. 13, comma 8 con la condizione che almeno uno dei componenti si trovi presso la sede legale del Consorzio.

[...]

[...]

### Art. 13

#### Elezione del Consiglio di amministrazione

1. Alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione provvede il Presidente del Consiglio di amministrazione normalmente in coincidenza con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.
2. L'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione avviene sulla base ed in funzione delle categorie di cui all'art. 2 comma 5 dello Statuto.
3. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da parte di tanti consorziati che rappresentino almeno il 5% delle quote di partecipazione al fondo consortile complessivamente assegnate ai consorziati della categoria di appartenenza.
4. Limitatamente alle categorie c), d) nonché alle sottocategorie d.1) e d.2) la presentazione di candidature è altresì condizionata al raggiungimento da parte dell'insieme dei consorziati delle medesime categorie ovvero sottocategorie di una soglia minima di rappresentanza pari ad almeno:
  - categoria c) 5% delle quantità di imballaggio in alluminio immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente, come riportate nella relazione relativa all'anno precedente di cui all'art. 9 comma 2 lettera j) dello Statuto;
  - sottocategoria d.1) 5% delle quantità di rifiuti di imballaggi in alluminio recuperate nell'anno precedente determinate sulla base dell'obiettivo minimo metalli indicato nell'allegato E come richiamato all'art. 220 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, applicato alle quantità di imballaggi in alluminio immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente, come riportate nella relazione relativa all'anno precedente di cui all'art. 9 comma 2 lettera j) dello Statuto.
  - sottocategoria d.2) 5% delle quantità di rifiuti di imballaggi in alluminio riciclate nell'anno precedente determinate sulla base dell'obiettivo minimo metalli indicato nell'allegato E come richiamato all'art. 220 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 applicato alle quantità di imballaggi in alluminio immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente, come riportate nella relazione relativa all'anno precedente di cui all'art. 9 comma 2 lettera j) dello Statuto.
5. Le candidature vengono presentate almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori.
6. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, alla formazione delle liste dei candidati, elencati in ordine alfabetico, in numero pari alle categorie dei consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria dei consorziati.
7. Salvo quanto previsto all'art. 12 comma 5 dello Statuto, nel caso in cui per qualsiasi motivo non venissero eletti la totalità dei consiglieri delle categorie a) e b), il Consiglio di amministrazione così eletto provvederà senza indugio a convocare una nuova Assemblea da tenersi non oltre 30 (trenta) giorni dalla precedente per provvedere alla nomina dei consiglieri mancanti.
8. Nel caso in cui le categorie c) e d), ovvero le sottocategorie d.1) e d.2) non riuscissero a esprimere candidature a sensi di quanto indicato nel precedente comma 4, la nomina dei consiglieri mancanti potrà avvenire utilmente in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio del successivo esercizio, purché si sia verificato il superamento della soglia minima indicata; in tal caso il consigliere ovvero i consiglieri eletti restano in carica sino al termine del triennio di scadenza del Consiglio di amministrazione in carica al momento della loro nomina.
9. Fatta salva l'ipotesi di nomina per acclamazione unanime, ciascun consorziato vota solo per la lista presentata nell'ambito della propria categoria di appartenenza.
10. I Consorziati appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) e b) possono esprimere fino ad un massimo di 2 voti di preferenza; i Consorziati appartenenti alla categoria di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c) possono esprimere fino ad un massimo di 1 voto di preferenza; i Consorziati appartenenti alle subcategorie di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d1) e d2) possono esprimere fino ad un massimo di 1 voto di preferenza.

11. Vengono proclamati eletti i candidati che - nell'ambito di ciascuna lista - hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti spettanti a ciascuna categoria in seno al Consiglio di amministrazione.

12. La prima convocazione del nuovo Consiglio di amministrazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione come nominato dall'Assemblea. In difetto, è effettuata dal consigliere più anziano di età; l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione determina la decadenza del precedente.

13. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano anche nel caso di ricostituzione del Consiglio di amministrazione nell'ipotesi prevista dall'art. 13 comma 3 dello Statuto.

Nel caso di cooptazione di un Consigliere ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto, la prima Assemblea successiva alla cooptazione procederà alla nomina del nuovo consigliere.

[...]

CiAl

#### Art. 16

#### Collegio sindacale – Revisione legale dei conti

1. Allorché convocata per la nomina del Collegio sindacale e le determinazioni circa la revisione legale dei conti, l'Assemblea delibererà circa l'attribuzione della funzione di controllo contabile al Collegio sindacale ovvero in alternativa ad una società di revisione legale iscritta all'apposito registro (di seguito "Revisore"). Successivamente procederà alla nomina del Collegio sindacale e ove del caso del Revisore determinandone il compenso.

#### *Collegio sindacale*

2. All'elezione dei componenti del Collegio sindacale si procede mediante la presentazione di candidature, sottoscritte da consorziati. Le candidature vengono presentate almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alla sottoscrizione dei presentatori. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, alla formazione di un'unica lista di candidati, in ordine alfabetico.

3. Fatta salva l'ipotesi di nomina per acclamazione unanime, ciascun Consorziato può votare un solo candidato, ricompreso in detto elenco.

4. Vengono proclamati Sindaci coloro che ottengono il maggior numero voti. I primi due assumono la funzione di sindaco effettivo mentre il successivo quello di sindaco supplente.

5. Successivamente, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente tra i sindaci effettivi testé eletti.

6. Ciascun consorziato potrà esprimere un solo voto.

7. Viene proclamato eletto Presidente il sindaco effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

#### *Revisore*

8. Ove ciò sia stato disposto in conformità al comma 1, l'Assemblea procede, su proposta motivata del Collegio sindacale, al conferimento di incarico al Revisore ed alle deliberazioni connesse in conformità all'art. 16 dello Statuto ed agli art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.